

Il Tribunale di Reggio Emilia*Sezione Procedure Concorsuali*

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Simona Boiardi	Presidente est
dott. Stefano Rago	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento n. 2 del ruolo generale dell'anno 2025, ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che, con ricorso depositato, in data 20 giugno 2025, la società , con sede in Reggio Emilia, ha depositato una proposta di concordato semplificato ai sensi dell'art. 25-sexies ccii fondato su un piano concordatario di natura esclusivamente liquidatoria in cui si prevedeva che venissero messi a disposizione dei creditori i beni ed i diritti costituenti il patrimonio del debitore, al fine di assicurare a ciascun creditore una utilità (art. 25-sexies, co. 5 ult. periodo, Ccii), oltre all'apporto di risorse esterne;

- rilevato che, in data 25 giugno 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, nominava ausiliario la dott.ssa Federica Lenzini e le demandava l'incarico di formulare il proprio parere in merito: i) alla fattibilità del piano e alla conformità della proposta alle previsioni normative, avuto particolare riferimento al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione assegnando un termine di 90 giorni; ii) all'assenza di pregiudizio per la massa creditoria; ii) alla richiesta di conferma ovvero di revoca delle misure protettive eventualmente richieste, assegnando un termine di 30 giorni;

- rilevato che, l'ausiliario si esprimeva favorevolmente alla conferma delle misure protettive, confermandone l'utilità e la coerenza rispetto alla

finalità della procedura e, con decreto del 14 luglio 2025, il Tribunale provvedeva a confermare le misure invocate dalla ricorrente, fissandone la durata in 120 giorni;

- rilevato che, in considerazione della stagionalità dell'attività di _____ per quanto attiene al funzionamento della seggiovia (periodo invernale e periodo estivo), all'esito di una più approfondita analisi economico-finanziaria condotta sulla base dei dati contabili riferiti alle stagioni pregresse, la società ricorrente depositava una Memoria integrativa del ricorso per concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII e contestuale Istanza di autorizzazione alla gestione ordinaria e conservativa del complesso aziendale e quindi la richiesta di una autorizzazione ad una transitoria continuità aziendale diretta limitatamente al mese di agosto 2025, al fine, da un lato, di favorire una miglior allocazione dell'azienda in ambito competitivo e preservare l'avviamento, dall'altro lato permettere mediante, una gestione corrente virtuosa, di generare flussi di cassa positivi da riservare al soddisfacimento dei creditori;

- rilevato che per supportare la richiesta di modifica del piano la Società ha analizzato il trend storico del fatturato e dei costi dei mesi estivi e predisposto un budget che è stato sottoposto alla valutazione integrativa, ritenuta necessaria in seguito alla modifica richiesta al piano, dell'Esperto, il dott. Giorgio Pellacini, che ha evidenziato la concreta possibilità di generare flussi di cassa positivi in favore della procedura, a beneficio esclusivo della massa creditoria, senza esporre ad alcun rischio il patrimonio aziendale;

rilevato che l'ausiliario in considerazione della già ottenuta analisi ispettiva da parte dell'Ing. Araldo Seletti, iscritto nell'Ordine degli Ingegneri di Parma al n. 1443 del 20 giugno 2025 della seggiovia quattro posti

(l'unica che verrebbe messa in funzione) ha espresso parere positivo evidenziando che in caso di prolungata assenza di esercizio sussisterebbe, un concreto rischio di deterioramento dei beni strumentali, derivante da inutilizzo, con conseguente perdita di valore e incremento dei costi di ripristino oltre ad una perdita di posizionamento sul mercato, con effetti negativi anche sul medio periodo, compromettendo la fidelizzazione dell'utenza e generando danno all'indotto turistico locale, che da sempre trae beneficio dall'operatività della ricorrente;

ritenuta ammissibile una modifica della proposta concordataria in conformità dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11 Ottobre 2024 in Il caso Sez. Giurisprudenza, 32084 - pubb. 18/10/2024 e Tribunale di Mantova del 19 Ottobre 2023) che ha evidenziato che: *"sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell'art. 25 sexies CCI deve ritenersi consentito al debitore modificare la proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI (norme peraltro applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: v. art. 65 co. 2 e 74 co. 4 CCII) e avuto riguardo al favor chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale, evidenziandosi che, secondo l'orientamento espresso*

dalla giurisprudenza di legittimità, per poter ricorrere al procedimento per analogia, regolato dall'art. 12 disp. prel. c.c., è necessario che: a) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; b) sia possibile ritrovare una o più norme positive (cd. analogia legis) o uno o più principi giuridici (cd. analogia iuris) il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla fattispecie originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della fattispecie regolata ed alcuni elementi di quella non regolata (cfr. Cass. S.U. 6-12-2021 n. 38596; Cass. 8-8-2005 n. 16634), situazione che ricorre nel caso di specie, posto che anche il concordato semplificato rientra tra gli strumenti negoziali e preventivi della soluzione della crisi di impresa e che le poche disposizioni che regolano l'istituto richiamano in più punti la disciplina del concordato preventivo (v. artt. 25 sexies co. 2, 6 e 8 e art. 25 septies co. 1)..."

visto il parere dell'Esperto che in ordine alla proposta modificata si è espresso nei seguenti termini: "La proposta integrativa può essere ritenuta prudentziale nel contesto di riferimento, pur caratterizzato dalla nota discontinuità dell'attività sociale, oltre che dall'influenza di eventuali andamenti climatici non favorevoli (non escludibili anche nel periodo estivo). Per tali motivi la previsione di realizzo di un margine di contribuzione di euro 25,0 mila (già al netto di un fondo imprevisti), può essere considerata ragionevole e potenzialmente resistente ad eventuale prova di

stress test. Dal punto di vista finanziario, il rispetto della previsione dei corrispettivi per l'utilizzo degli impianti, non comporterebbe rischi, in quanto l'attività presuppone l'incasso diretto all'erogazione del servizio, senza dilazioni. In relazione ai predetti risultati, a parere del sottoscritto, può essere confermata l'idoneità della proposta integrativa a fornire ai creditori un'ulteriore utilità rispetto a quella prevista nel piano di liquidazione allegato alla domanda di concordato semplificato, sia in termini finanziari diretti, sia in termini conservativi funzionali ad una migliore prospettiva di collocamento sul mercato dell'intero compendio aziendale".

ritenuto che la modifica proposta da

sia ammissibile, sia perché interviene prima che l'ausiliario abbia espresso il suo parere sia in quanto non modifica l'essenza del piano liquidatorio originario che rimane il fulcro del concordato semplificato a cui si aggiunge unicamente un brevissimo periodo di continuità che, secondo la valutazione prognostica quo ante di esperto e ausiliario, dovrebbe incrementare la percentuale di soddisfazione dei creditori;

rilevato che la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Firenze, N.RG 598/2024), ha precisato che "Pur non venendo escluso espressamente, la finalità liquidatoria del concordato preclude che esso possa perseguire una continuità aziendale. In tale ottica, pur non venendo prevista una durata massima, l'ambito temporale previsto dalla proposta dovrà evidentemente essere limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l'esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile. In quest'ottica, quindi,

è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell'azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all'ordinaria amministrazione, nell'ottica di non disperdere il patrimonio aziendale. E' invece escluso che la continuità possa costituire l'aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale."

ritenuto che il breve periodo di continuità sia compatibile con la natura liquidatoria del concordato;

ritenuto che la proposta modificata debba essere trasmessa all'ausiliario affinché renda il proprio motivato parere sulla fattibilità del piano e il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nonché sulla circostanza che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore;

p.q.m.

visto l'art. art. 25-sexies co. 3 ccii, così provvede:

- I.** dispone la trasmissione della proposta modificata alla dott.ssa Federica Lenzini quale ausiliario ai sensi dell'art. 25-sexies co. 3 ccii, prorogando il termine già concesso di giorni 90 di ulteriori 30 giorni dalla comunicazione per il deposito del proprio parere;
- II.** autorizza la continuità aziendale diretta nei termini di cui al parere dell'ausiliario limitatamente al mese di agosto 2025.

Si comunichi alla società ricorrente e all'ausiliario
dott.ssa Federica Lenzini

Così deciso in Reggio Emilia il 29/07/2025, nella
camera di consiglio della sezione Procedure
Concorsuali.

il Presidente
Simona Boiardi